



CITTA' DI TEMPIO PAUSANIA

C.AP. 07029 PIAZZA GALLURA N.3 PROVINCIA DI OLBIA TEMPIO

ORDINANZA SINDACALE N. 36 DEL 18/11/2021

OGGETTO: DISCIPLINA DEGLI ORARI DEI PUBBLICI ESERCIZI NELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19.

IL SINDACO

Visti e richiamati

Il D.L. 23/07/2021 n.105 "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche".

Il D.L. 22 aprile 2021, n. 52 (Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da covid-19) convertito con emendamenti in legge 17/06/2021 n.87;

le Linee guida per la ripresa delle attività economiche e sociali approvate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome in data 28 maggio 2021;

IL D.L. 8/10/2021 n.139 "Disposizioni urgenti per l'accesso alle attività culturali, sportive e ricreative, nonché per l'organizzazione pubbliche amministrazioni e in materia di protezione di dati personali". (G.U. 8 ottobre n. 241);

Preso atto che ai sensi della normativa vigente continuano comunque ad applicarsi, anche in zona bianca, le misure base anti contagio;

Rilevate le condizioni di contingibilità e urgenza in quanto l'ATS ha comunicato che diversi giovani in città sono risultati positivi al Covid, pertanto, per scongiurare il protrarsi dei contagi, si rende opportuno assumere alcuni drastici provvedimenti per la tutela della salute pubblica.

Ravvisata l'urgenza di provvedere in merito.

Visto il D.Lgs. 31 marzo 1998 n° 112.

Visto il vigente Statuto Comunale.

Visto il D.Lgs. N° 267/2000, e in particolare gli articoli:

50, comma 5; l'art. 54, che pone in capo Sindaco, quale Ufficiale di Governo, l'emanazione di provvedimenti contingibili ed urgenti, a salvaguardia dell'incolumità pubblica;

Vista la Legge 23/12/1978 n. 833, art. 32, che attribuisce al Sindaco in qualità di Autorità sanitaria Locale, competenze in materia di adozione dei provvedimenti finalizzati alla tutela della salute pubblica.

Per i motivi espressi in premessa e qui integralmente richiamati,

ORDINA

- 1) E' vietato organizzare musica dal vivo, all'interno dei pubblici esercizi e piccoli intrattenimenti musicali ai sensi dell'art 28, comma 1, della L.R. 5/2006, prodotti dal vivo. E', invece, consentita la diffusione di musica di sottofondo.
- 2) I pubblici esercizi sono obbligati alla chiusura entro le **ore 24,00**.
- 3) L'accesso al locale deve essere consentito solo dopo la verifica da parte dell'esercente o di un suo delegato, delle certificazioni verdi COVID- 19 nel rispetto di quanto stabilito all'articolo 9, comma 2, del D.L. 8/10/2021 n.139.
- 4) La presenza di persone, è pari a quella massima consentita per la tipologia di locale, nel rispetto delle distanze consentite dalla normativa in materia. Per il servizio al bancone deve essere rispettata la distanza interpersonale di un metro.
- 5) Per accedere al locale gli avventori devono indossare la mascherina che possono togliere soltanto al momento della consumazione.
- 6) Nei locali ove si svolgono le predette attività, deve essere garantita la presenza di impianti di aerazione senza ricircolo dell'aria, e restano fermi gli obblighi di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie previsti dalla vigente normativa, fatta eccezione per la consumazione di alimenti e bevande.
- 7) Devono essere resi obbligatoriamente disponibili prodotti per l'igienizzazione delle mani per i clienti e per il personale anche in più punti del locale, in particolare all'entrata ed in prossimità dei servizi igienici che dovranno essere puliti più volte al giorno.
- 8) E' necessario adottare le misure al fine di evitare assembramenti al di fuori del locale e delle sue pertinenze.
- 9) E' fatto obbligo di affiggere all'esterno del locale un cartello con l'indicazione della capienza massima e adeguate informazioni sulle misure di prevenzione anticovid da rispettare.
- 10) Restano valide le disposizioni di cui all'Ordinanza Sindacale n° 23 del 03/06/2021 relativamente al contenimento dell'inquinamento acustico e dell'Ordinanza n° 24 del 02/07/2021 circa il divieto durante le ore serali e notturne di vendita per asporto di bevande.
- 11) La presente Ordinanza rettifica l'art. 1 della precedente n. 32 del 15/10/2021

AVVERTE

Il mancato rispetto delle misure di contenimento relative alle norme anticovid contenute nella presente ordinanza, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 1.000 ai sensi dell'art. 4, D.L. n. 19 del 25 marzo 2020 così come convertito dalla L. 22 maggio 2020 n° 35.

Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 650 del codice penale, e fatta salva l'applicazione di sanzioni penali o violazioni di Regolamenti, chiunque violi le disposizioni relative agli orari e alle emissioni sonore della presente ordinanza è punito ai sensi della L. 447/1995 art. 10 *Sanzioni amministrative* come così modificato dall'art. 13 del d.lgs. n. 42 del 2017, comma 2, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 1.000,00 euro a 10.000,00 euro.

Contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al T.A.R. competente entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio comunale o, in alternativa, al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione.

DISPONE

- che la presente ordinanza sia immediatamente esecutiva;
- che venga trasmessa al Prefetto di Sassari, al Comando Stazione dell'Arma dei Carabinieri, al Commissariato della Polizia di Stato e alla Tenenza della Guardia di Finanza;
- che sia data pubblicità al presente provvedimento nelle forme previste dalla legge, tramite pubblicazione nel sito istituzionale del Comune e in tutti i modi utili a garantirne la massima diffusione;

DEMANDA

Alla Polizia Locale e alle altre Forze dell'Ordine il controllo sul rispetto della presente Ordinanza, trasmessa in copia.

Copia della presente Ordinanza sarà depositata presso la Segreteria per la conservazione in archivio.

Tempio Pausania lì 18/11/2021

Il Sindaco
Giovanni Antonio Addis

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del CAD 82/2005